



Comune di Trieste

Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva
Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per il servizio di accompagnamento e sorveglianza degli alunni della scuola secondaria statale di primo grado "C. Stuparich" durante il tragitto dalla sede scolastica di strada di Rozzol n. 61 alla palestra di via dei Mille n. 18 e ritorno
per l'anno scolastico 2024/2025

CIG _____

Allegati:

- **Allegato sub A** - Prospetto servizio di accompagnamento degli alunni della scuola secondaria di 1° grado "C. Stuparich" a.s. 2024/25
- **Allegato sub B** - Calendario scolastico regionale e calendario scolastico deliberato dal Consiglio d'Istituto dell'IC Tiziana Weiss - a.s. 2024/2025
- **Allegato sub C** - Patto di integrità
- **Allegato sub D** - Codici di comportamento

ART.1

Oggetto dell'appalto e luogo di esecuzione

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di accompagnamento e sorveglianza degli alunni della scuola secondaria statale di primo grado "C. Stuparich", afferente all'Istituto Comprensivo "Tiziana Weiss", in supporto al personale scolastico, durante il tragitto giornaliero dalla sede scolastica di Strada di Rozzol n. 61 alla palestra della Parrocchia di Santa Caterina da Siena di via dei Mille n. 18 e ritorno, da svolgersi secondo le modalità di seguito indicate e dettagliate nell'allegato sub A al presente Capitolato.
2. Sia all'andata che al ritorno, è previsto che gli alunni effettuino parte del tragitto a piedi e parte in autobus utilizzando la **linea 11** (sei fermate). In andata gli alunni saliranno sull'autobus alla fermata di via Revoltella n. 130 (chiesa) e scenderanno dal mezzo in via San Pasquale n. 87 (chiesa); viceversa per il tragitto di ritorno.
3. Per il **tragitto di andata**, la partenza scaglionata da Strada di Rozzol n. 61 seguirà i seguenti tre orari:
 - dal lunedì al venerdì:
 - **alle ore 10.00** con arrivo in via dei Mille n. 18 indicativamente alle ore 10.20;
 - **alle ore 11.50** con arrivo in via dei Mille n. 18 indicativamente alle ore 12.10;

il giovedì è prevista una partenza anche alle ore 08.00 con arrivo in via dei Mille n. 18 indicativamente alle ore 8.20.

4. Per il **tragitto di ritorno**, la partenza scaglionata da via dei Mille n. 18 seguirà i seguenti tre orari:
 - dal lunedì al venerdì:
 - **alle ore 12.10** con arrivo in Strada di Rozzol n. 61 indicativamente alle ore 12.30;
 - **alle ore 13.40** con arrivo in Strada di Rozzol n. 61 indicativamente alle ore 14.00;
 - il giovedì è prevista una partenza anche alle ore 09.40 con arrivo in Strada di Rozzol n. 61 indicativamente alle ore 10.00.
5. Il servizio di accompagnamento e sorveglianza oggetto del presente appalto consiste nel porre in essere, in supporto al personale scolastico presente, tutte le attività necessarie a garantire la massima sicurezza dei minori durante l'intero tragitto come sopra definito. Gli operatori addetti al servizio supportano il personale scolastico e/o specialistico presente, anche al fine di garantire idonea assistenza ai minori con disabilità presenti durante il tragitto.

Gli operatori addetti al servizio coadiuvano il personale scolastico affinché complessivamente, grazie all'attività del personale scolastico medesimo, possano essere offerte ai minori prestazioni e occasioni con valenza educativa.
6. La verifica delle presenze degli alunni da accompagnare è ad esclusivo carico del personale scolastico, che se ne assume la piena responsabilità.
7. L'accompagnatore salirà sull'autobus per ultimo, dopo essersi accertato che tutti gli alunni siano a bordo con gli operatori scolastici di riferimento. Scenderà dall'autobus anche per ultimo, dopo essersi accertato che tutti gli alunni siano scesi dal mezzo con gli operatori scolastici di riferimento.
8. In caso di preavviso di sciopero del Comparto ed Area Istruzione e Ricerca - settore scuola e/o del servizio di trasporto pubblico, il servizio di accompagnamento e sorveglianza non verrà effettuato né in andata né al ritorno.

ART. 2

Durata

1. Il presente appalto decorre dal 4 novembre 2024 e termina il 4 giugno 2025.
2. Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì, nei giorni di lezione previsti dal calendario scolastico 2024/2025 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 437 dd. 22.03.2024 così come integrato dal calendario approvato dal Consiglio d'Istituto, allegati sub B) al presente capitolato.

ART. 3

Dotazione di personale

1. Per la programmazione, l'organizzazione, la gestione e il monitoraggio del servizio viene prevista la figura di un Coordinatore con capacità organizzativa e di coordinamento adeguata all'attività da svolgere. Il Coordinatore, referente unico del servizio nei confronti della Stazione Appaltante, dovrà essere presente sul territorio per almeno n. 1 ora settimanale, con reperibilità telefonica per tutta la durata dell'appalto.
2. Per il servizio di accompagnamento oggetto del presente appalto viene richiesto n. 1 operatore sia durante il tragitto di andata che durante il tragitto di ritorno.

3. All'operatore addetto all'accompagnamento verranno forniti i biglietti per il trasporto pubblico locale da parte della Stazione Appaltante. I biglietti eventualmente non usufruiti dovranno essere restituiti alla medesima Stazione Appaltante.
4. Il monte ore complessivo necessario per lo svolgimento del servizio è stimato indicativamente in 376 ore suddivise come sotto riportato, considerando un numero di giorni lavorativi pari a 132:
 - Coordinatore generale n. 50 ore
 - Operatore addetto all'accompagnamento: n. 326 oreIl suddetto monte ore dell'operatore addetto all'accompagnamento (326) comprende un'ora giornaliera supplementare rispetto ai tempi di percorrenza di cui all'art. 1, commi 3 e 4 del presente Capitolato in considerazione di eventuali sforamenti di orario.

ART. 4

Qualifica del personale ed obblighi dell'appaltatore

1. Il Coordinatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - età non inferiore ai 18 anni
 - diploma di scuola media superiore
 - esperienza documentabile di coordinamento nel campo socio-educativo.
2. Il personale addetto all'accompagnamento deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - età non inferiore a 18 anni
 - assolvimento della scuola dell'obbligo
 - esperienza documentabile nel campo socio-educativo.
3. L'appaltatore s'impegna a garantire, salvo eccezioni debitamente motivate, la continuità dello stesso operatore addetto all'accompagnamento.
4. L'appaltatore garantisce la sostituzione tempestiva dell'operatore addetto all'accompagnamento eventualmente assente a qualunque titolo.
5. L'appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, i sottoelencati dati del Coordinatore e dell'operatore che è stato incaricato del servizio di accompagnamento, nonché di coloro che saranno incaricati di eventuali sostituzioni:
 - nominativo, luogo e data di nascita
 - titolo di studio ed esperienza nel campo socio-educativo
 - recapito telefonico e indirizzo di residenza.L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni variazione.
6. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, del personale impiegato ritenuto non idoneo. L'appaltatore potrà controdedurre nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data della richiesta di sostituzione. In caso di motivata conferma della posizione della Stazione Appaltante, l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di sostituzione, il personale non gradito.
7. L'appaltatore s'impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 39 dd. 04.03.2014 "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*".
8. Nell'esercizio delle attività inerenti il servizio in oggetto l'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, nonché di ogni altra disposizione dettata dalla Stazione Appaltante a garanzia della privacy degli utenti del servizio.

ART. 5

Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L'appaltatore s'impegna ad applicare al personale dipendente impiegato nel servizio oggetto del presente appalto le disposizioni normative vigenti in materia di contratti di lavoro e assicurazione sociale, applicando, nei confronti del suddetto personale, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, il vigente C.C.N.L. *per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo*, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 del D.Lgs n. 36/2023.
2. Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
3. Le Cooperative sociali devono applicare gli accordi integrativi regionali eventualmente esistenti e vigenti. L'adempimento di tale obbligo deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
4. L'appaltatore provvede alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
5. Tutti i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto.
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, trova applicazione l'art. 11, comma 6, primo periodo. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, trova applicazione l'art. 11, comma 6, terzo e quarto periodo.
8. All'appaltatore è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale dipendente del contenuto del presente articolo.

ART. 6

Rapporti con la Stazione Appaltante

1. La Stazione Appaltante può, in ogni momento, effettuare verifiche e controlli sull'operato dell'appaltatore, riservandosi di sospendere i pagamenti qualora le prestazioni non fossero svolte nel rispetto del presente capitolato.

ART. 7

Affidamento

1. L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, facendo ricorso alla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata della Regione Friuli Venezia Giulia eAppalti FVG, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023.

2. Le prestazioni oggetto del presente appalto potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le variazioni saranno calcolate sulla base del costo orario del servizio indicato nel preventivo di spesa.
3. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio oggetto dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, così come previsto dall'art. 60 del D. Lgs.36/2023. Ai fini della determinazione della variazione dei costi, si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

ART. 8 **Requisiti**

1. L'appaltatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Requisiti di ordine generale: si applicano gli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - b) Requisiti di idoneità professionale: si applica l'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - c) Capacità tecnica: l'aver eseguito nel triennio 2021/23 contratti analoghi a quello oggetto dell'affidamento di cui trattasi anche a favore di soggetti privati.

ART. 9 **Cessione del contratto e subappalto del servizio**

1. All'appaltatore è fatto divieto di cedere a terzi il contratto in oggetto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.
2. In materia di subappalto, si applica l'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023, pena la risoluzione del contratto.

ART. 10 **Responsabilità' e assicurazione contro i danni**

1. L'appaltatore si obbliga ad assumere a suo totale carico – senza riserve ed eccezioni – ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che, in relazione allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero a cause ad esso complementari e/o connesse, derivassero alla Stazione Appaltante, agli utenti del servizio o a terzi e a cose.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare con assicuratore primario e debitamente autorizzato dall'IVASS all'esercizio del ramo RCT una polizza di RCT Responsabilità Civile Terzi avente per oggetto il medesimo oggetto del presente appalto, con un massimale catastrofale di importo non inferiore ad Euro 5.000.000,00.- per sinistro, con il limite di Euro 2.500.000,00.- per danni a persone. La durata della polizza sarà quella del presente appalto. La polizza dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio oggetto del presente appalto, in originale o in copia conforme, debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma della copertura.

ART.11

Penali

1. Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Stazione Appaltante applicherà nei confronti dell'appaltatore una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.
2. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore delle penali per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali. In particolare, per le seguenti inadempienze gravi potranno applicarsi le seguenti penali:
 - abbandono, anche temporaneo, del servizio: Euro 500,00.- per ogni inadempienza
 - mancata presa di servizio: Euro 500,00.- per ogni inadempienza
 - ritardo nella presa di servizio entro i 5 minuti: Euro 100,00.- per ogni inadempienza
 - ritardo nella presa di servizio superiore ai 5 minuti: Euro 200,00.- per ogni inadempienza
 - mancata sostituzione del personale non gradito alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 4, comma 6 del presente Capitolato, entro il termine di 10 giorni: Euro 200,00.-
3. L'applicazione delle penali, stabilita insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'appaltatore avrà tempo 10 giorni dalla notifica della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.
4. L'entità delle penali non potrà in ogni caso superare complessivamente la percentuale del 10% dell'ammontare netto contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.
5. Le penali verranno applicate mediante ritenuta diretta sul corrispettivo d'appalto.
6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da terzi il mancato od incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore.

ART. 12

Clausola risolutiva espressa del contratto e recesso

1. Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal succitato articolo 122.
2. Il contratto si considera risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:
 - l'importo totale delle penali supera il 10% dell'ammontare netto contrattuale
 - inadempienze reiterate
 - violazioni contrattuali, anche non reiterate, che abbiano comportato pregiudizio (o pericolo) alla sicurezza e/o alla salute degli utenti del servizio
 - ingiustificata interruzione del servizio, fatte salve cause di forza maggiore. Non sono considerate cause di forza maggiore gli scioperi e le agitazioni sindacali
 - mancato rispetto degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro di cui all'art. 5
 - mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 19
 - violazione degli obblighi di cui all'art. 14

3. Nei casi di cui al comma 2, la Stazione Appaltante comunica all'appaltatore, via pec o a mezzo lettera raccomandata a.r, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, indicando la data dalla quale la risoluzione produce i propri effetti.
4. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023.

ART. 13
Patto di integrità

1. Le clausole del Patto di Integrità allegato al presente capitolato con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto.

ART. 14

Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, in vigore dal 13 giugno 2018, allegati al presente capitolato; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del contratto.
2. Il contratto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga resa da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.

ART. 15
Trattamento dei dati personali

1. L'appaltatore verrà nominato responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016.

ART. 15
Stipulazione del contratto

1. La Stazione Appaltante, dopo aver effettuato le verifiche dei requisiti di partecipazione prescritti ed aver disposto l'aggiudicazione, procederà alla stipulazione del relativo contratto.

ART. 17
Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 211 del D.Lgs n. 36/2023, saranno

deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

2. Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 18

Spese a carico dell'appaltatore

1. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al contratto in oggetto (imposte, tasse ecc...), con la sola eccezione dell'IVA, è a totale carico dell'appaltatore.

ART. 19

Modalità di pagamento

1. Il pagamento avverrà ogni due mesi su presentazione di regolare documentazione contabile in base alle ore di servizio effettivamente effettuate.
2. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare a

COMUNE DI TRIESTE

Codice Univoco Ufficio **B87H10**

Piazza Unità d'Italia 4

34121 TRIESTE

dovranno essere intestate a Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva - Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche e obbligatoriamente riportare il CIG (da inserire nell'elemento < Codice CIG>), il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il codice identificativo dell'ufficio di carico: SEEDU| (da inserire nell'elemento <Causale> nei DatiGeneraliDocumento antepoendo al dato della causale vera e propria (e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |) e tutti i dati richiesti per la descrizione del servizio.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, che ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, il Comune di Trieste **non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

3. Il Comune di Trieste procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica di conformità dell'esecuzione e del corretto versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I pagamenti vengono effettuati con mandato per il tramite del Servizio di Tesoreria comunale, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che il Fornitore ha indicato come conto dedicato, entro 30 giorni dalla data di registrazione delle fatture presso il Protocollo Generale del Comune di Trieste, fatte salve le verifiche di cui sopra.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi solo per acquisire il DURC.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del

relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40 non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

4. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente), qualora presente, degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di raggruppamenti di imprese sarà cura e obbligo di ciascuna impresa componente l'A.T.I. fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione delle attività di propria competenza.

I pagamenti dell'Amministrazione comunale saranno eseguiti a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI. Spetterà alla capogruppo prendere visione e verificare le rendicontazioni delle mandanti comunicandone l'esito all'Amministrazione comunale.

ART. 20

Norma finale

- I. Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente Capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto.